



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
SUOR ORSOLA  
BENINCASA

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili del Tribunale di Napoli

PROT.0011301/U/PM/AF

Del 29/07/2016 Odcec




Ordine dei Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili del Tribunale di Napoli

PROT.0010906/E/PM/AF

Del 20/07/2016 Odcec



Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili



Circondario del Tribunale di Napoli

## Convenzione

per lo svolgimento del tirocinio in concomitanza con il percorso formativo e per l'esonero dalla prima prova scritta dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di Esperto Contabile

tra

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, con sede legale in Napoli, Piazza dei Martiri 30, codice fiscal n° 05936561215, rappresentata da VINRENZO FLORETTA, nato a MARCIANISE (CE) il 05/10/1957 domiciliato per la carica come sopra, nella sua qualità di PRESIDENTE

e

L' "UNIVERSITA' DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA", con sede legale in Napoli, Via Suor Orsola Benincasa n.10, codice fiscale n° 80040520639, rappresentata dal Prof. Lucio d'Alessandro, nato a Napoli il 04/04/1951, domiciliato per la carica come sopra, nella sua qualità di Rettore e legale rappresentante

VISTO

- l'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 24 febbraio 2005, n. 34, il quale dispone che con il decreto legislativo che istituisce l'albo unico devono essere definite le prove degli esami di Stato per l'iscrizione nelle sezioni dell'Albo, tenuto conto delle attività svolte dai professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e che deve essere prevista la possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici, nonché l'esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni fra Università e Ordini territoriali;
- l'art. 47 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta<sup>1</sup> coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli degli Ordini e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'art. 8 della direttiva 2006/43/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell'esame di abilitazione

<sup>1</sup> Avente ad oggetto le seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati; controllo della contabilità e dei bilanci.

*AD*

*lu*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
SUOR ORSOLA  
BENINCASA

Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili



Circondario del Tribunale di Napoli

- all'esercizio della revisione legale dei conti; il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d'esame;
- l'art. 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;
  - l'art. 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi e che per i primi sei mesi il tirocinio può essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica;
  - il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, emanato ai sensi dell'art. 3 comma 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale stabilisce, all'art. 6, comma 4 che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria e che i consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni conformi a quelle di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti.


#### CONSIDERATO

- che la convenzione quadro fra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, ai sensi dell'art. 43, comma 2, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dell'art. 9, comma 6, DL 1/2012 e dell'art. 6, comma 4 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, siglata nel mese di ottobre 2014 ha fissato le condizioni minime che consentono:
  1. di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea triennale;
  2. l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  3. di realizzare percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso della professione di dottore commercialista e di esperto contabile;
- che la predetta convenzione quadro ha altresì fissato le condizioni minime \_ per la realizzazione di percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile;
- che la convenzione quadro tra il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili prevede che gli Ordini territoriali e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sigla di convenzioni a livello locale, che devono rispettare le indicazioni minimi contenute nella convenzione quadro;
- che al tirocinante si applica la convenzione siglata dall'Università presso la quale risulta iscritto, ancorché tale convenzione sia stata sottoscritta con un Ordine territoriale diverso da quello presso il quale il tirocinante chiede l'iscrizione per lo svolgimento del tirocinio;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
SUOR ORSOLA  
BENINCASA

Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili



Circondario del Tribunale di Napoli

STIPULANO

la seguente Convenzione.

**Articolo 1 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale**

1. Possono svolgere un tirocinio semestrale, con un numero di ore pari a 200 nel corso dell'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale, presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista (tutor professionale) e con l'indicazione di un docente (tutor accademico) del Dipartimento in cui è incardinato il corso di studio coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:
  - a. sono iscritti al corso di laurea triennale della classe L-18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale<sup>2</sup>, denominato "Economia aziendale e Green Economy", individuato per le finalità della presente convenzione siglata tra l'Ordine e l'Università ai sensi degli articoli 43, comma 2, D.Lgs. 139/2005; 9, comma 6, DL 1/2012; 6, comma 4, DPR 137/2012;
  - b. abbiano acquisito nel percorso formativo triennale, almeno i seguenti crediti formativi:

<b>Ambiti disciplinari</b>	<b>Crediti formativi</b>
SECS-P/07 Economia aziendale	almeno 24 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese	almeno 15 crediti
SECS-P/09 Finanza aziendale	
SECS-P/10 Organizzazione aziendale	
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	

2. Il percorso di laurea triennale garantisce una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti.
3. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.
4. Il Consiglio dell'Ordine indica il dott. \_\_\_\_\_ quale referente organizzativo appositamente dedicato e individua gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere.
5. La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.
6. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta dallo studente e può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea, ove possibile.

<sup>2</sup> Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
SUOR ORSOLA  
BENINCASA

Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili



Circondario del Tribunale di Napoli

7. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, al conseguimento della laurea triennale, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio sarà svolto presso lo studio di un professionista iscritto; da almeno cinque anni, nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
8. L'Università potrà eventualmente attribuire all'attività di tirocinio professionale, nell'ipotesi di un futuro cambio di ordinamento, un numero di 10 crediti formativi universitari a condizione che:
  - a. ex ante sia redatto un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalenti, sottoscritto dal professionista presso il quale è svolto il tirocinio e dal Dipartimento interessato;
  - b. l'effettivo svolgimento del tirocinio sia verificato mediante l'attestazione apposta dal tutor professionista, dal tutor accademico e dal tirocinante sul libretto di tirocinio, validato dall'Ordine territoriale al termine del semestre;
  - c. una Commissione d'esame composta dal dott. \_\_\_\_\_, referente organizzativo dell'Ordine, e dal prof. \_\_\_\_\_, valuti, previa discussione, una relazione scritta elaborata dallo studente su argomenti affrontati durante il tirocinio che utilizzano le conoscenze e competenze acquisite nel percorso formativo triennale nonché in quelle maturate durante l'esperienza formativa del tirocinio.

## **Articolo 2 - Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti Contabili**

1. Hanno diritto ad ottenere l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo coloro che hanno conseguito la laurea triennale nella classe L-18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale<sup>3</sup>, all'esito del corso di studi denominato "Economia aziendale e Green Economy", individuato per le finalità della presente convenzione fra il Consiglio dell'Ordine e l'Università che soddisfano i requisiti di cui al precedente articolo 1, commi da 1a a 7.

## **Articolo 3 - Laurea triennale e percorsi di accesso alla professione in ambito europeo**

In base alla convenzione quadro l'Ordine territoriale ed l'Università si impegnano, con riferimento ai corsi di laurea per l'accesso alla professione, fermi restando i contenuti minimi di cui alla convenzione quadro stessa, a verificare la possibilità che il corso di laurea triennale abbia contenuti formativi conformi ai contenuti formativi ed alle conoscenze definite da accordi internazionali di cui è parte il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (quali, ad esempio, il progetto Common Content), finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione ed in particolare ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

Con riferimento a quanto sopra previsto, le Università e gli Ordini territoriali si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative e ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano

<sup>3</sup> Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
SUOR ORSOLA  
BENINCASA

*Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili*



*Circondario del Tribunale di Napoli*

I contenuti prescritti negli accordi internazionali di cui è parte il CNDCEC, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

#### **Articolo 4 – Revisione della presente convenzione**

La convenzione in oggetto è suscettibile di revisioni in futuro onde tenere conto di quegli aggiornamenti che sopravvenute norme o novelle legislative - di interesse universitario e professionale, sia a livello nazionale che europeo - dovessero rendere necessari.

Inoltre, laddove UNISOB decidesse di richiedere l'attivazione di un Corso di laurea magistrale della classe LM 77 - Scienze economico aziendali, le parti si riservano di aggiornare la presente convenzione per definire le condizioni attraverso le quali consentire ai laureati magistrali di tale classe lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del proprio corso di studio e per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla Sezione A dell'Ordine.

**Napoli,**

**Il Presidente  
Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Napoli  
dr. Vincenzo Moretta**

**Il Rettore  
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli  
Prof. Lucio d'Alessandro**